

ALLEGATO 3

Schema di Contratto definitivo di locazione di immobile ad uso industriale



AVVISO - PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA
PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DELL'IMMOBILE T11

Schema di Contratto definitivo di locazione di immobile ad uso industriale

Il giorno __ (__) del mese di _____ dell'anno duemilaventidue (2022) tra:

- il **"Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo"** in persona del Direttore Danilo Farinelli, con sede a Tolmezzo (UD), in Via Cesare Battisti n. 5, codice fiscale n. 93003340309 e partita IVA n. 00816140305 (d'ora in poi "Consorzio" o "Locatore");
- " _____ " in persona del legale rappresentante sig. _____, nato a _____ (__) il _____ e residente a _____ (__) in Via _____, C.F. _____, con sede legale a _____ (__) in Via _____, C.F. e P. IVA n. _____ (d'ora in poi " _____ " o "Conduttrice").

PREMESSO CHE:

- il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo è proprietario dell'immobile T11 sito nella zona industriale di Tolmezzo in Via della Cartotecnica n. 11, catastalmente individuato al foglio 79, mappale 81, sub. 1, 2 e 3 del N.C.E.U. del Comune medesimo;
- " _____ " è un'azienda operante nel settore del _____, con sede _____.
- _____ a seguito di evidenza pubblica esperita con avviso di gara pubblicato il _____ – prot. n. _____, è risultata assegnataria dell'immobile T11, meglio identificato nell'art. 1 del presente contratto;
- in data __/__/__, _____ e il Consorzio hanno stipulato un contratto preliminare di locazione ad uso non abitativo avente ad oggetto l'immobile T11, comprensivo di area esterna (e di impianto fotovoltaico posto in copertura per scambio sul posto, catastalmente identificato al foglio 79, mappale 81, sub. 4) d'ora in poi semplicemente "Immobile", al fine di consentire ad _____ di condurvi l'attività di _____;
- il contratto preliminare prevedeva, all'art. 1, che l'obbligazione delle parti di sottoscrivere il presente contratto (fosse dipendente dalla liberazione dell'immobile da parte del precedente conduttore), ed essendo detta condizione avverata, le parti, in virtù ed in esecuzione delle obbligazioni assunte in forza del contratto preliminare, intendono ora definire e regolare il rapporto di locazione ai termini e condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano il seguente contratto di locazione.

Articolo 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE

1. Il Consorzio concede in locazione a " _____ ", che accetta l'immobile T11 sito a Tolmezzo in Via della Cartotecnica n. 11, avente superficie complessiva di mq. _____, catastalmente individuato al foglio 79 mappale 81, sub. 1, 2 e 3 del N.C.E.U. del Comune di Tolmezzo, oltre all'area esterna, (ed all'impianto fotovoltaico posto in copertura per scambio sul posto) il tutto per semplicità "Immobile", come meglio evidenziato negli allegati elaborati grafici (Allegati __) che vengono sottoscritti dalle parti quale

parte integrante del presente atto.

Articolo 2 – DURATA

1. La durata della locazione, come da offerta d.d. _____ assunta al prot. ____ del _____ è di anni ____ (____) decorrenti dal _____, e rinnovabile per ulteriori _____ anni ovvero, in assenza di offerta migliorativa, a norma di legge (art. 28 legge 392/78).
2. Si conviene tra le parti che, come da offerta d.d. _____ assunta al prot. ____ del _____, la Condittrice possa recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso al Locatore mediante pec, almeno _____ mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione ovvero, in assenza di offerta migliorativa, in base a quanto previsto dall'art. 27, comma 7, della legge n. 392/1978, almeno 12mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
3. Costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza necessità di preavviso alcuno, il verificarsi di una delle circostanze individuate nell'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 3 – CANONE

1. Il canone di locazione è fissato in € _____ annui, oltre l'IVA di legge.
2. (Per il godimento dell'impianto fotovoltaico il canone aggiuntivo di locazione è pari a € _____ annui, oltre l'IVA di legge).
3. Il canone di locazione dovrà essere pagato dalla Condittrice in rate mensili anticipate, entro il 5° giorno di ciascun mese di riferimento, mediante bonifico bancario presso l'Istituto Bancario del Locatore. La Condittrice, a tal proposito, si impegna a dare disposizione di bonifico permanente alla propria banca ed a comunicare al Consorzio ogni eventuale successiva variazione.
4. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente a decorrere dal secondo anno di durata contrattuale, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatesi nei dodici mesi precedenti. La misura dell'aggiornamento sarà quella massima prevista dalla Legge.

Articolo 4 – DESTINAZIONE DEI LOCALI

1. I locali devono essere destinati esclusivamente ad uso _____. La Condittrice prenderà in consegna l'Immobile, osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel presente contratto (art. 1587 c.c.).
2. È fatto divieto alla Condittrice di mutare tale uso. Il mutamento della destinazione d'uso produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della parte conduttrice, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
3. La Condittrice dichiara di possedere tutte le autorizzazioni amministrative necessarie all'uso dell'immobile locato. In mancanza, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio della propria attività.

Articolo 5 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI

1. La Condittrice dichiara di aver visionato i locali e di averli trovati in ottimo stato locativo ed adatti all'uso convenuto, come da verbale di consegna redatto in occasione della consegna dell'Immobile. Dichiara altresì

che l'Immobile oggetto del presente contratto risponde alle sue esigenze, essendo adeguato all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4 del presente contratto. La Conduttrice si impegna a riconsegnarli alla scadenza del contratto, o anche prima in caso di anticipata risoluzione del contratto, nello stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, ed eventuali modifiche preventivamente autorizzate, mediante atto scritto, dal Locatore. La Conduttrice non ha diritto ad indennità per i miglioramenti e addizioni apportate alla cosa locata ex artt. 1592-1593 c.c.. Dette eventuali modifiche dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Locatore mediante atto scritto.

2. Dal momento della consegna dei locali la Conduttrice è costituita custode delle cose locate, ed esonera espressamente il Consorzio da ogni responsabilità per danni diretti che possano derivare da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi che abbia autorizzato ad entrare ovvero per danni apportati ai beni di proprietà della Conduttrice ivi contenuti.

Articolo 6 – ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Il Locatore, all'atto della stipula del presente atto, fornisce alla Conduttrice le informazioni nonché la documentazione prescritta dal D.Lgs n. 192/2005, come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in L. n. 90/13 e s.m.i., relativo alla prestazione energetica dell'edificio interessato dalla locazione, consegnando all'uopo alla Conduttrice l'attestato di prestazione energetica.

2. La Conduttrice, dal canto suo, dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni predette unitamente alla documentazione indicata al comma 1 del presente articolo, comprensiva, quest'ultima, dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare concessa in locazione.

Articolo 7 - OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELLA CONDUTTRICE

1. La Conduttrice provvede a sue cure e spese alla manutenzione ordinaria, intesa come l'insieme degli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono a suo carico: le spese relative al funzionamento degli impianti (incluso il fotovoltaico) ed alla fornitura di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono, spurgo pozzi neri e ogni altro servizio necessario allo svolgimento dell'attività esercitata, nonché la manutenzione periodica dei portoni sezionali. Sono a suo carico le spese per le manutenzioni delle aree esterne e degli impianti, servizio a rete, assicurazione fabbricato, nonché le spese per imposte e tasse afferenti alla gestione dei servizi di cui sopra.

2. I controlli prescritti per gli impianti in dotazione alle scadenze periodiche prestabilite per legge, l'aggiornamento delle annotazioni da riportare nei libretti, ove previsto, e in genere tutte le manutenzioni periodiche prescritte dalle Autorità competenti dovranno essere eseguiti dalla Conduttrice con l'ausilio di tecnici specializzati ed abilitati.

3. Sono a carico della Conduttrice le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del c.c. ed, in particolare, gli interventi relativi agli impianti di acqua interni ai locali, ai sanitari, alle serrature e chiavi, telecomandi apertura e chiusura cancelli, ai cardini degli infissi e agli infissi, ai pavimenti e ai rivestimenti, gli interventi relativi al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e fognarie non comuni così come ogni altra spesa o intervento dipendente da deterioramento prodotto dall'uso.

4. Il Locatore si sostituirà alla Conduttrice qualora questa non provveda tempestivamente alle riparazioni

e manutenzioni di cui sopra, addebitando il costo delle medesime che dovrà essere rimborsato dalla Condittrice entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

5. Il Locatore medesimo potrà far eseguire lavori e riparazioni nell'unità immobiliare, anche non aventi carattere d'urgenza, con un preavviso di almeno 30 giorni, senza corrispondere alla Condittrice alcun indennizzo, ove essa subisca incomodi.

6. Quando l'unità immobiliare locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico della Condittrice, questa è tenuta a darne avviso al Locatore ex art. 1577 c.c; nei casi di riparazioni urgenti o derivanti da cause di forza maggiore e/o da situazioni imprevedibili che potrebbero comportare il danneggiamento dell'immobile e/o dei macchinari ed attrezzature presenti al suo interno, purché per cause non imputabili alla Condittrice o suoi aventi causa, la Condittrice potrà eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Locatore concordando preventivamente le modalità, la tipologia di intervento ed i relativi costi.

7. Sono a carico della Condittrice, per quanto di propria competenza, le spese e tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 relativi alla sicurezza del lavoro, nonché ogni eventuale futuro adeguamento dei locali necessario per l'esercizio dell'attività svolta dal Conduttore anche in forza di sopraggiunte norme di legge.

8. La Condittrice assume a nome proprio e per proprio conto, senza oneri e responsabilità alcuna per il Locatore, tutti gli obblighi derivanti dalla gestione della propria attività, tra l'altro dovrà farsi ufficialmente riconoscere presso i terzi quale unica responsabile della gestione, assumendo in proprio il personale che si renderà a tal uopo necessario.

9. La Condittrice, qualora non abbia preso in godimento l'impianto fotovoltaico, si impegna a consentire l'accesso al personale consortile e/o al personale di imprese incaricate dal Consorzio, al fine di eseguire la manutenzione dell'impianto posto in copertura.

Articolo 8 – MIGLIORIE ED ADDIZIONI

1. La Condittrice non potrà compiere interventi nell'unità immobiliare senza il permesso scritto del Locatore.

2. Il Locatore ha la facoltà, senza l'obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, di ritenere eventuali addizioni e/o migliorie realizzate senza il suo consenso o di richiedere la remissione in pristino dei locali a cura e spese della Condittrice.

3. La Condittrice si impegna a concordare con il Locatore una maggiorazione del canone stabilito nell'articolo 3, qualora vengano apportate delle migliorie all'immobile obbligatorie per legge ovvero richieste dalla Condittrice e accettate dal Locatore.

Articolo 9 – DEPOSITO CAUZIONALE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Condittrice, all'atto della stipula del presente contratto, presta a favore del Locatore un deposito cauzionale a garanzia della riconsegna dell'Immobile senza danni per un importo massimo pari a 3 (tre) mensilità del canone di locazione, anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Detto deposito è produttivo di interessi legali che verranno corrisposti alla Condittrice nei termini di legge. Il deposito non potrà mai essere imputato a canoni di locazione non pagati e sarà reso al termine della locazione alla

Conduttrice salvo che, per effetto di danni prodottosi alla cosa locata, il Locatore non eserciti il diritto di ritenzione di tutta o parte della somma, ovvero la Conduttrice autorizzi il Locatore a trattenere la somma ad altro titolo.

2. La Conduttrice è tenuta a stipulare una polizza assicurativa All Risks, con congruo massimale, che assicuri il fabbricato (e, nel caso di esercizio dell'opzione di utilizzo dell'impianto fotovoltaico, ulteriore copertura All Risks per l'impianto medesimo). È tenuta inoltre ad attivare copertura che assicuri, da un lato i beni presenti all'interno del fabbricato contro i rischi di incendio, furto, perdita totale e parziale e, in ogni caso, per il danneggiamento degli impianti e delle attrezzature, con rinuncia del garante alla rivalsa (salvo dolo) nei confronti del Locatore, e dall'altro il ricorso terzi con un massimale non inferiore ad euro _____. Infine, la Conduttrice è altresì tenuta a stipulare una polizza RCT e RCO con congruo massimale che garantisca dai rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dalla Conduttrice nel fabbricato produttivo e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera per quanto concerne il personale e i collaboratori della Conduttrice.

3. Le polizze dovranno rimanere valide ed efficaci dalla consegna dell'Immobile fino alla scadenza del contratto di locazione e prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

Articolo 10 – SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La Conduttrice non può sublocare l'Immobile locato, in tutto o in parte, e/o cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore.

Articolo 11 - CASI SPECIFICI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, il Locatore ha facoltà di risolvere la locazione quando la Conduttrice o chi per essa:

- a) non ottemperi al pagamento del canone o delle spese a suo carico con le modalità previste dal presente contratto;
- b) non presti le garanzie prescritte all'art. 9;
- c) rifiuti o renda inattuabile l'ispezione dell'Immobile;
- d) violi le disposizioni del presente contratto con particolare riferimento alle clausole in materia di sub-locazione e/o cessione del contratto;
- e) adibisca l'Immobile all'esercizio di attività contrastante con la destinazione d'uso oggetto del presente contratto;
- f) esegua opere o interventi senza la preventiva autorizzazione del Locatore prevista dal presente contratto;
- g) sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva che possa incidere sull'adempimento del presente contratto.

Articolo 12 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione, sono a completo carico della Conduttrice.

Articolo 13 – REGIME FISCALE

1. Il Locatore dichiara di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 22%, a norma dell'art. 10, primo comma, numero 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (fabbricato strumentale per natura).

Articolo 14 – ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle vigenti norme in materia di locazione.
2. Il presente atto potrà essere modificato in ogni momento d'intesa tra le parti.
3. A tutti gli effetti del presente atto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, la Condittrice elegge domicilio nei locali locati presso l'Immobile "T11" sito nella zona industriale di Tolmezzo in Via della Cartotecnica n. 11, catastalmente individuato al foglio 79, mappale 81, sub. 1, 2 e 3 del N.C.E.U. del Comune di Tolmezzo.
4. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle obbligazioni previste nel presente contratto, il Locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l'immobile da soggetti qualificati espressamente incaricati, con preavviso scritto alla Condittrice di almeno 24 ore. Nei casi di forza maggiore e/o calamità naturali tali da comportare danneggiamento dell'immobile e/o dei macchinari ed attrezzature presenti al suo interno il preavviso potrà essere sostituito da una comunicazione contestuale presso il domicilio eletto di cui al comma 3.

Articolo 15 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie inerenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, sarà competente, previo il tentativo di conciliazione ex D.Lgs. 04/03/2010 n.28, il Tribunale di Udine.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CONDUTTRICE

IL LOCATORE

**Consorzio di Sviluppo Economico
Locale di Tolmezzo**
Danilo Farinelli

APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DI CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

La Condittrice dichiara di approvare specificatamente per iscritto le clausole indicate nel presente contratto e che qui di seguito si riportano:

- articolo 4: Destinazione dei locali;
- articolo 5: Consegna e riconsegna dei locali;
- articolo 7: Obblighi e spese a carico della Condittrice;
- articolo 9: Deposito cauzionale e coperture assicurative;
- articolo 10: Sublocazione e cessione del contratto;
- articolo 11: Casi specifici di risoluzione del contratto;
- articolo 12: Spese contrattuali;
- articolo 15: Foro competente.

LA CONDUTTRICE
